

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-431 del 30/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ESCAVAZIONI ZANOTTI S.N.C. DI ZANOTTI WERTHER & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 975. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti inerti (R13) e deposito di materie prime (sabbia, ghiaia, frantumato misto e stabilizzato) sito in Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 975
Proposta	n. PDET-AMB-2017-455 del 30/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trenta GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ESCAVAZIONI ZANOTTI S.N.C. DI ZANOTTI WERTHER & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 975. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti inerti (R13) e deposito di materie prime (sabbia, ghiaia, frantumato misto e stabilizzato) sito in Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 975.**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** che in data 02/05/2016 tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la "*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che pertanto a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;

- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/12/2015 Prot. Unione 53497 e acquisita da Arpae al PGFC/2016/316 del 12/01/2016, da **ESCAVAZIONI ZANOTTI S.N.C. DI ZANOTTI WERTHER & C**, nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal Socio Amministratore Omar Zanotti tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) e deposito di materie prime (sabbia, ghiaia, frantumato misto e stabilizzato) presso l'impianto sito in Via San Giorgio n.975, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

**Dato atto** che in data 18/01/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria acquisita al Prot. Unione 1975 e da Arpae al PGFC/2016/720 del 21/01/2016;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che l'impianto di che trattasi è stato preliminarmente assoggettato a procedura di verifica (screening) conclusasi con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 92 del 10/04/2015 (Prot. Prov.le 34782/2015), con cui il progetto è stato escluso da ulteriore procedura di V.I.A. nel rispetto delle prescrizioni in esso riportate;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 19/02/2016 formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 7312, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2304 del 22/02/2016, con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Considerato** che in data 15/03/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 10940 e da Arpae ai PGFC/2016/3879 del 18/03/2016;

**Atteso** che in data 11/04/2016 e 11/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita ai Prot. Unione 14493, 20012 e da Arpae ai PGFC/2016/5305 del 14/04/2016, PGFC/2016/7377 del 17/05/2016;

**Dato atto** che con Nota di Arpae PGFC/2016/6389 del 29/04/2016, è stata convocata la Conferenza dei Servizi;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 13/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- In merito agli aspetti di urbanistici, ha preso atto che con e-mail del 12/05/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/7227, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato che

*“il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena, essendo venuto a conoscenza della Conferenza dei servizi in data odierna, è impossibilitato a prenderne parte. Tuttavia tale Settore, [...] provvederà a breve a concludere l'istruttoria di sua competenza per l'emissione del parere di conformità edilizia ed urbanistica e sarà cura di questo SUAP trasmetterla tempestivamente ad ARPAE ai fini della conclusione del procedimento.”;*

- ha preso atto che la Ditta ha attivato la procedura di verifica (screening) conclusa con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 92 del 10/04/2015, prot. gen. 34782/15;
- il rappresentante dell'A.U.S.L. della Romagna-Sede di Cesena ha comunicato che, ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, la Ditta è classificabile come industria insalubre Classe I lettera B n. 83.
- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ha preso atto della relazione tecnica, consegnata in sede di Conferenza di Servizi dalla Sezione Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae-Distretto di Cesena, contenente la valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera ove sono riportate prescrizioni e le seguenti conclusioni *“In relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che, per quanto di competenza ambientale, non sussistano elementi ostativi tecnici al rilascio di AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite suddetti. Si rimandano ulteriori valutazioni alla Conferenza dei Servizi”;*
- In merito alla comunicazione in materia di recupero rifiuti, ha richiesto documentazione integrativa precisando che sono fatte salve diverse valutazioni a seguito del ricevimento del parere di compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune di Cesena;
- In merito all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpi idrici superficiali di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha acquisito il contributo tecnico del Responsabile dell'endo-procedimento ove è espresso parere favorevole condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- In merito all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha acquisito il contributo tecnico del Responsabile dell'endo-procedimento ove è espresso parere favorevole condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- In merito alla valutazione di impatto acustico, ha preso atto di quanto comunicato dal Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le n.49527/63 del 10/05/2016, acquisita da Arpae al PGFC72016/7064, di seguito riportato *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 178/AUA/2015, in cui si fa riferimento ad una Valutazione di Impatto Acustico redatta il 23 febbraio 2011 dal Tecnico Competente in Acustica Giacomo Amadori che dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di notorietà, datata 14 marzo 2016 ed a firma del Tecnico competente in Acustica Giacomo Amadori, in merito all'odierna validità, in relazione agli impianti e alle sorgenti, della suddetta Valutazione.”;*
- ha espresso le seguenti conclusioni *“La Conferenza di Servizi, alla luce di quanto comunicato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con e-mail del 12.05.2016, acquisita al PGFC/2016/7227, tenuto conto di quanto prescritto al punto a) 1. del decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 92 del 10/04/2015, prot. gen. 34782/15, aggiorna i propri lavori alla successiva seduta prevista per il 25/05/2016, a seguito del ricevimento del parere di compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività da parte del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena;*

**Dato atto** che con Nota Prot. Com.le 52358 del 17/05/2016 il Comune di Cesena trasmesso il parere di

conformità urbanistica ed edilizia, acquisito da Arpae al PGFC/2016/7380;

**Dato atto** che con Nota di Arpae PGFC/2016/7431 del 17/05/2016, è stata convocata la Conferenza dei Servizi;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 25/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha preso atto del sopra richiamato parere di conformità urbanistica ed edilizia nelle cui conclusioni è riportato che “ (...) *Visto quanto sopra esposto, l'avvio dell'attività in oggetto, in base alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti risulta **ammissibile a condizione che non corrisponda con l'insediamento di industria insalubre di 1° classe ai sensi del R.D. 1265 del 27/7/1934. Si ribadisce comunque che come specificato nel parere PGN 20918 del 12/03/2015, al fine dell'insediamento dell'attività deve essere perfezionato il permesso di costruire in sanatoria di cui all'istanza 2/PRAT/2016 (i cui termini sono sospesi per richiesta integrazioni) e deve essere presentata richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15 del 30/07/2013 completa della documentazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 23 stesso;***
- Alla luce di quanto sopra, il rappresentante dell'A.U.S.L. della Romagna-Sede di Cesena ha ribadito, come riportato nel verbale della precedente seduta, che, ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, la Ditta è classificabile come industria insalubre Classe I lettera B n. 83;
- In merito alla comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, constatato che l'attività di recupero rifiuti R5 non può essere effettuata, ha richiesto che la documentazione presentata nell'ambito dell'istanza di AUA venga aggiornata eliminando i riferimenti a tale operazione e ha precisato quanto segue “*In particolare, si evidenzia che il settore di messa in riserva dovrà essere suddiviso per tutte le tipologie di rifiuti per cui è iscritto l'impianto, conformemente a quanto previsto dall'allegato 5 del D.M. 05.02.98 e che si dovrà distinguere l'eventuale settore di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività*”;
- In merito alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue in acque superficiali ha richiamato quanto stabilito e prescritto nella precedente seduta del 13.05.2016;
- In merito alla valutazione di impatto acustico, ha preso atto che il Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena con Nota PGN 54961/466 del 24/05/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/7963 ha comunicato che “*si ribadisce quanto comunicato con nota P.G.N. 47562 del 05/05/2016 in merito alla precedente conferenza di servizi del 13/05/2016*”;
- ha espresso le seguenti conclusioni “*Tenuto conto del parere espresso dal Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena con nota del 17.05.2016, acquisito al PGFC/2016/7380 e di quanto sopra esposto, nonché del fatto che non risulta perfezionata la pratica di sanatoria edilizia in corso presso il Comune di Cesena, presso lo stabilimento in esame non risulta accettabile lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti mediante operazione R5 ma eventualmente l'operazione di messa in riserva R13 (fatto salvo il perfezionamento della sanatoria). Pertanto Arpae – SAC di Forlì-Cesena provvederà a comunicare al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, come sopra rappresentati, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti*”;

**Dato atto** pertanto che con Nota di Arpae PGFC/2016/8344 del 31/05/2016 è stato richiesto al SUAP Unione dei Comuni Valle del Savio di procedere nei confronti della ditta con la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i. per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti;

**Dato atto** che con Nota Prot. Unione 24077 del 10/06/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/8652, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnando al proponente dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione per presentare osservazioni e documenti e precisando anche, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i. l'interruzione dei termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la loro presentazione;

**Considerato** che in data 17/06/2016, con Nota acquisita al Prot. Unione 25404 e da Arpae al PGFC/2016/9223 del 21/06/2016, la Ditta ha trasmesso le proprie osservazioni e la documentazione richiesta, in risposta alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90;

**Dato atto** che con Nota di Arpae PGFC/2016/12909 del 01/09/2016, è stata convocata la Conferenza dei Servizi;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 21/09/2016, valutata la documentazione agli atti, la documentazione integrativa e le osservazioni pervenute, ha svolto le seguenti valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- In merito agli aspetti di urbanistici, la Conferenza di Servizi ha preso atto di quanto comunicato dal Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le 94493 del 21/09/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/13966, di seguito riportato *“Con riferimento al procedimento in oggetto; Richiamato precedente parere PGN 52358 del 17-05-2016 dell’ufficio scrivente; Considerato che in data 20-09-2016 con PGN 94310 e PGN 94304 sono pervenute alcune integrazioni documentali alla istanza di permesso di costruire in sanatoria n. 2/PRAT/2016, del 7/1/2016 PGN 1335, relativa a: “Realizzazione di piazzale deposito mezzi, deposito macerie, lavaggio mezzi e pesa autocarri”;* *Verificato che nelle integrazioni documentali del 20-9-2016 viene specificato che: “in data 31/12/2015 la ditta Escavazioni Zanotti ha cessato l’attività di recupero (R5)” e che nel lay-out delle lavorazioni effettuate nell’area, viene data indicazione di zone destinate alla sola messa in riserva (R13) dei rifiuti provenienti da demolizioni, mentre non vi è nessuna lavorazione relativa al trattamento (recupero – R5) degli stessi; Considerato che nella stessa integrazione viene specificato che per gli interventi necessari alla conformazione alle normative urbanistiche-edilizie (mitigazione, fognature, recinzioni, ecc.) di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 49/USCIA/2016 con PGN 1330, verrà comunicata la fine dei lavori in data odierna, essendo completati; Visto quanto sopra esposto si esprime il seguente parere di conformità: considerato che, con le modifiche apportate con le integrazioni pervenute in data 20-09-2016, si determina la esclusione delle lavorazioni relative al recupero dei rifiuti (R5), mentre si conferma la sola messa in riserva (R13), l’attività non risulta classificabile come industria insalubre di 1° classe, ma è necessaria conferma da parte dell’ente competente (AUSL). Verificata tale esclusione e vista anche l’avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla conformazione alle normative urbanistiche-edilizie di cui alla 49/USCIA/2016, ai sensi delle definizioni urbanistiche, l’attività è riconducibile alla destinazione d’uso attualmente autorizzato per l’area in oggetto (U4/1 delle Nda vigenti - artigianato produttivo), ed in particolare “attività artigianale di trasporto e movimento terra”, **in conformità con la previsione urbanistica del PRG vigente** (Art. 82bis Nda – Ambiti di recupero delle attività polifunzionali in zona rurale). Si esprime pertanto parere tecnico favorevole a condizione che: Venga confermato che l’attività non rientra tra le industrie insalubri di 1° classe, dato lo svolgimento di operazioni di sola messa in riserva dei materiali provenienti dalle demolizioni. Si precisa che per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria di cui all’istanza*

*2/PRAT/2016 (attualmente in fase istruttoria, verificata la completezza documentale dovuta alle integrazioni del 20-9-2016), dovrà comunque essere accertata la compatibilità ambientale dell'attività di che trattasi di cui all'AUA in oggetto, in materia di scarichi dei reflui, trattamento rifiuti, impatto acustico e emissioni in atmosfera, anche mediante parere favorevole della Conferenza dei Servizi. Successivamente, ai fini dell'insediamento dell'attività, dovrà essere presentata richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15 del 30/07/2013, completa della documentazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 23 stesso.”.*

- Alla luce di quanto sopra, il rappresentante A.U.S.L. della Romagna-Sede di Cesena, considerato che presso l'impianto viene effettuata la sola attività di messa in riserva R13 e non viene effettuata alcuna attività di frantumazione o macinazione, ha confermato che ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, la Ditta non è classificabile come industria insalubre di Classe I.
- In merito allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale ha confermato quanto stabilito e prescritto nella precedente seduta del 13/05/2016, fatta salva la presentazione di apposita documentazione integrativa che la Ditta si è impegnata a trasmettere volontariamente;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa in merito all'autorizzazione agli scarichi;
- ha precisato quanto segue *“l'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale decorrerà a seguito della presentazione della richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15 del 30/07/2013, completa della documentazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 23 stesso”*;

**Considerato** che in data 10/10/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 40320 e da Arpa ai PGFC/2016/14697 del 12/10/2016;

**Atteso** che in data 26/01/2017 con Atto Prot. Com.le 10149, il Comune di Cesena ha rilasciato Permesso di Costruire in sanatoria *“Realizzazione piazzale deposito inerti, pesa e piazzola lavaggio mezzi, nell'attività di messa in riserva di rifiuti edili e stoccaggio materiale inerte – sanatoria ai sensi dell'art. 17 c. 2 l.r. 23/2004”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio acquisito in data 19/12/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale— Rapporto istruttorio acquisito in data 18/10/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale – Rapporto istruttorio acquisito in data 21/10/2016;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 14/11/2016;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in: **Allegato A, Allegato B e Tavola Unica, Allegato C e Tavola Unica e Allegato D**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 514 del 14/11/2012, prot. n. 105971/12 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Forlì – Cesena con atto n. 228 del 09/06/2011 Prot. n. 62788/2011;
- iscrizione n. 460 del 16.03.2011, Prot. Prov.le 29351/11, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Acquisita** tramite la banca dati nazionale antimafia in data 18/10/2016 la comunicazione antimafia relativa alla ditta in oggetto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ESCAVAZIONI ZANOTTI S.N.C. DI ZANOTTI WERTHER & C.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Giovanni Fabbri, Luana Francisconi, Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ESCAVAZIONI ZANOTTI S.N.C. DI ZANOTTI WERTHER & C.** (C.F./P.IVA 02113460402), con sede legale in Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 975, per **l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti inerti (R13) e deposito di materie prime (sabbia, ghiaia, frantumato misto e stabilizzato) sito nel Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 975.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;**
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;**
  - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in: **Allegato A, Allegato B e Tavola Unica, Allegato C e Tavola Unica e Allegato D**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data



di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

- 5. L'efficacia della presente Autorizzazione Unica Ambientale decorre a seguito della presentazione della richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15 del 30/07/2013, completa della documentazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 23 stesso.**
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Giovanni Fabbri Luana Francisconi, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

È fatto salvo quanto previsto da Leggi e Regolamenti in materia urbanistico-edilizia, nonché quanto disposto in merito dal comune di Cesena.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 514 del 14/11/2012, prot. n. 105971/12 rilasciato, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, con validità di 15 anni da tale data. Nella istanza di AUA in oggetto la Ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto autorizzato con l'atto citato.

Considerato che la Ditta ha richiesto un aumento dei quantitativi di rifiuti stoccati e trattati, con e-mail del 16/02/2016 il responsabile dell'endoprocedimento, ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi del 13/05/2016, ha aggiornato i propri lavori alla successiva seduta prevista per il 25/05/2016, a seguito del ricevimento del parere di compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività da parte del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena.

Con nota P.G. n. 52358, pervenuta in data 17/05/2016, PGFC/2016/7380, il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena ha trasmesso il proprio parere in merito alla conformità edilizia ed urbanistica dello stabilimento in oggetto, da cui emerge in particolare che presso il medesimo stabilimento non risultava accettabile lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti mediante operazione R5, ma eventualmente l'operazione di messa in riserva R13 (fatto salvo il perfezionamento della sanatoria).

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 25/05/2016, tenuto conto del suddetto parere espresso dal Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena e del fatto che non risultava perfezionata la pratica di sanatoria edilizia in corso presso il medesimo Comune, ha richiesto ad Arpa – SAC di Forlì-Cesena di comunicare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i seguenti motivi ostativi all'accoglimento della domanda di AUA:

- al fine dell'insediamento dell'attività dovrà essere perfezionato il permesso di costruire in sanatoria (i cui termini sono sospesi per richiesta integrazioni) e deve essere presentata richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15 del 30/07/2013, completa della documentazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 23 stesso;
- in merito alla comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, constatato che l'attività di recupero di rifiuti R5 non può essere effettuata, la documentazione presentata nell'ambito dell'istanza di AUA dovrà essere aggiornata eliminando i riferimenti a tale operazione.

Con nota P.G.N. 24077 del 10/06/2016, PGFC/2016/8650, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dando facoltà al proponente di presentare nei dieci giorni successivi eventuali osservazioni e documenti. In data 17/06/2016, con nota acquisita al P.G.N. 25404 (successivamente inoltrata agli Enti dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota pervenuta in data 21/06/2016, PGFC/2016/9223), la Ditta ha trasmesso al medesimo SUAP apposite osservazioni e documentazione integrativa in riscontro ai suddetti motivi ostativi, con particolare riferimento alla revisione della Relazione tecnica e della planimetria dell'impianto, aggiornate eliminando i riferimenti all'operazione di recupero di rifiuti inerti (R5) e mantenendo quelli relativi alla sola operazione di messa in riserva degli stessi (R13).

Il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena con nota P.G. n. 94493 del 21/09/2016,

PGFC/2016/13966, verificata la conformità dell'attività con la previsione urbanistica del PRG vigente alla luce di specifiche integrazioni documentali prodotte dalla Ditta all'istanza di permesso di costruire in sanatoria, ha espresso il proprio parere tecnico favorevole condizionato in merito alla conformità edilizia ed urbanistica dello stabilimento in oggetto.

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 21/09/2016, alla luce degli aggiornamenti gestionali ed impiantistici apportati allo stabilimento, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

La Ditta intende svolgere attività di stoccaggio di rifiuti inerti non pericolosi per 30.000 ton/anno pari a 150 ton/giorno. Vi è come da planimetria integrativa agli atti, la messa in riserva di rifiuti inerti provenienti da demolizioni edili (macerie). Non sono presenti emissioni in atmosfera convogliate ma vi sono emissioni diffuse polverulente derivanti dalla movimentazione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) e dalla gestione di materie prime quali ghiaia, sabbia, stabilizzato e materie prime secondarie quale il frantumato misto, provenienti come tali da impianti terzi. Al fine di limitare le emissioni diffuse polverulente, come da planimetria integrativa agli atti, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- entro la prima stagione utile successiva al rilascio dell'AUA dovrà essere completata la prevista barriera verde di mitigazione (ad alto e basso fusto), che dovrà essere mantenuta ben curata, con accertamento fallanze, sostituzione piante non idonee, irrigazione ed eliminazione infestanti;
- dovrà essere mantenuta in efficienza la rete romboidale maglia 5 m x 5 m e la rete antivento H= 3 metri, lungo la recinzione di confine della ditta, in corrispondenza della zona riservata alla messa in riserva dei rifiuti e del deposito di materie prime polverulente;
- i cumuli dei rifiuti e delle materie prime polverulente non dovranno superare i 5 metri di altezza e dovranno essere tenuti umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente;
- dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri;
- gli ugelli irrigatori e i nebulizzatori, come da planimetrie agli atti, dovranno essere utilizzati all'occorrenza per garantire la completa umidificazione dell'intera area durante l'attività lavorativa, in particolare durante l'attività di movimentazione dei cumuli. Tali ugelli irrigatori e i nebulizzatori devono essere tenuti efficienti e sottoposti ad adeguata manutenzione periodica;
- per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi;
- le strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere gestiti in modo tale da contenere al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 21/09/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, atto salva l'acquisizione della revisione della planimetria dell'impianto recante la rappresentazione completa e dettagliata dello schema fognario.

La Ditta in data 10/10/2016 ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti dal medesimo SUAP con nota pervenuta in data 12/10/2016, PGFC/2016/14967.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 21/09/2016, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/12/2015, prot. n. 53497 e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dalla attività di messa in riserva di rifiuti inerti e di deposito di materie prime (sabbia, ghiaia, frantumato misto e stabilizzato) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
  - a) entro la prima stagione utile successiva al rilascio dell'AUA dovrà essere completata la prevista barriera verde di mitigazione (ad alto e basso fusto), che dovrà essere mantenuta ben curata, con accertamento fallanze, sostituzione piante non idonee, irrigazione ed eliminazione infestanti;
  - b) dovrà essere mantenuta in efficienza la rete romboidale maglia 5 m x 5 m e la rete antivento H= 3 metri, lungo la recinzione di confine della ditta, in corrispondenza della zona riservata alla messa in riserva dei rifiuti e del deposito di materie prime polverulente;
  - c) i cumuli dei rifiuti e delle materie prime polverulente non dovranno superare i 5 metri di altezza e dovranno essere tenuti umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente;
  - d) dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri;
  - e) gli ugelli irrigatori e i nebulizzatori, come da planimetrie agli atti, dovranno essere utilizzati all'occorrenza per garantire la completa umidificazione dell'intera area durante l'attività lavorativa, in particolare durante l'attività di movimentazione dei cumuli. Tali ugelli irrigatori e i nebulizzatori devono essere tenuti efficienti e sottoposti ad adeguata manutenzione periodica;
  - f) per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi;
  - g) le strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere gestiti in modo tale da contenere al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente.

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

### **PREMESSE**

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di escavazione e deposito rifiuti inerti, richiede il rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 228 del 09/06/2011, Prot. Prov. le n. 62788/2011, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Le acque reflue sopracitate, derivanti da una platea di contenimento in cemento armato di circa 50,00 mq di adeguata pendenza e dotata di griglia metallica per la raccolta dei reflui, dove viene effettuato il lavaggio degli automezzi aziendali, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in in dissabbiatore statico da 4,9 mc e disoleatore statico da 6,5 mc;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico sopraindicato recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 01/12/2006 PGFC 10057/03, acquisito in atti al Prot. Prov.le n. 86314 del 09/12/2003, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione n. 18 del 23/01/2004 Prot. n. 5684/2004, precedentemente in possesso della Ditta e successivamente rinnovata negli anni, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- La Conferenza dei Servizi svoltasi in data 21/09/2016, come risulta dal relativo verbale, valutata la documentazione presentata dalla Ditta, ha espresso parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 228 del 06/06/2011 Prot. Prov.le n. 62788/2011, integrate con l'obbligo di effettuare un autocontrollo triennale dello scarico relativamente ai parametri Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi Totali;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni espresse nella seduta di Conferenza di Servizi del 21/09/2016, che risultano sotto riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica, descrizione e documentazione tecnica relativa al sistema di trattamento dei reflui installato, acquisita agli atti ai Prott. Prov.li n. 61285 del 02/09/2003 e n. 86314 del 09/12/2003;
- Tav. I01. "Planimetria dello Stato Finale" comprendente lo schema fognario, in scala 1:200 a firma del Geom Amadori Giacomo, acquisita in atti in data 12/10/2016 al Prot. n. PGFC/2016/14967 (*allegata*).

### **CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento</b>	Via San Giorgio, 975 – Loc. San Giorgio - Cesena
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	deposito rifiuti inerti
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali
<b>Provenienza dello scarico</b>	Lavaggio automezzi effettuato in platea di contenimento in cemento

	armato, di circa 50,00 mq, di adeguata pendenza e dotata di griglia metallica per la raccolta dei reflui.
<b>Sistemi di trattamento</b>	Dissabbiatore statico da 4,9 mc e disoleatore statico da 6,5 mc;
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

## PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 4) **Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valuti i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica dei valori limite autorizzati. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 5) L'impianto di trattamento dei reflui oleosi dovrà essere sottoposto a costante manutenzione, gli oli esausti in esso contenuti dovranno essere smaltiti periodicamente tramite ditta specializzata ed autorizzata nel rispetto della normativa vigente in specifica materia. Con la stessa periodicità dovranno essere lavati i filtri contenuti nel disoleatore.
- 6) I fanghi raccolti dal dissabbiatore dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base a quanto previsto alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 7) **Considerato che l'impianto di trattamento consiste in un solo sistema di disoleazione e di dissabbiatura, durante le fasi di lavaggio degli automezzi non potranno essere utilizzati detersivi e tensioattivi.**
- 8) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 9) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso di verifiche imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità
- 10) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO**

### **PREMESSA:**

- Con la presente istanza di AUA la Ditta, esercente attività di escavazione e deposito rifiuti inerti, chiede l'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- Gli scarichi, oggetto del presente provvedimento, provengono da 3 distinte aree e sono così costituiti:
  1. scarico di acque reflue di dilavamento provenienti dall'area A, in stabilizzato adibita al deposito di materiali provenienti dalle demolizioni edili ed inerti avente una superficie complessiva pari a mq 3.103,00;
  2. scarico di acque reflue di dilavamento provenienti dall'area B, in stabilizzato adibita al deposito di materiali provenienti dalle demolizioni edili ed inerti avente una superficie complessiva pari a mq 330,00;
  3. scarico di acque reflue di dilavamento provenienti dall'area C, in stabilizzato adibita al deposito di materiali provenienti dalle demolizioni edili ed inerti avente una superficie complessiva pari a mq 870,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di Arpa Servizio Territoriale in data 19/04/2016 PGFC 2016/5605;
- La Conferenza dei Servizi nella seduta del 21/09/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni;
- Con nota pervenuta in data 12/10/2016 acquisita al PGFC/2016/14967 il Suap ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla Ditta, valutate positivamente dal Responsabile dell'endo-procedimento;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano in un fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio; lo scarico 2 proveniente dall'area B confluisce nella stessa condotta dello scarico afferente all'area A;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi sopra citati, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazioni Tecniche acquisite agli atti di Arpa in data 12/01/2016 al PGFC/2016/316, in data 14/04/2016 PGFC/2016/5305 e in data 12/10/2016 PGFC/2016/14967 a firma del Geom. Amadori Giacomo;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario Tav. I01. "Planimetria dello Stato Finale" a firma del Geom. Giacomo Amadori acquisita agli atti in data 12/10/2016 al Prot. n. PGFC/2016/14967 (allegata);

### **SCARICO 1 (acque reflue di dilavamento provenienti dall'area A in planimetria)**

#### **CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da</b>	Via San Giorgio, n. 975 – Cesena (FC)
---------------------------------------	---------------------------------------

<b>cui origina lo scarico</b>	
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Deposito rifiuti inerti
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti dall'area A, in stabilizzato, adibita al deposito di materiali provenienti dalle demolizioni edili ed inerti avente una superficie complessiva pari a mq 3.103,00
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto costituito da una vasca di sedimentazione di dimensioni pari a cm 246x775 h=250 ditta Edil Impianti avente un volume utile complessivo pari a mc 40,00 di cui vano fanghi mc 6,00
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto prelievo posto subito a valle dell'impianto di sedimentazione
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

### **SCARICO 2 (acque reflue di dilavamento provenienti dall'area B in planimetria)**

#### **CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via San Giorgio, n. 975 – Cesena (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Deposito rifiuti inerti
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti dall'area B, in stabilizzato adibita al deposito di materiali provenienti dalle demolizioni edili ed inerti avente una superficie complessiva pari a mq 330,00
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto costituito da n. 3 pozzetti di sedimentazione collegati in parallelo aventi un volume utile complessivo pari a mc 4,50
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto prelievo posto subito a valle dell'impianto di sedimentazione
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

### **SCARICO 3 (acque reflue di dilavamento provenienti dall'area C in planimetria)**

#### **CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via San Giorgio, n. 975 – Cesena (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Deposito rifiuti inerti
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti dall'area C, in stabilizzato, adibita al deposito di materiali provenienti dalle demolizioni edili ed inerti avente una superficie complessiva pari a mq 870,00
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto costituito da una vasca di sedimentazione di dimensioni pari a cm 180x470 h=200 ditta Edil Impianti avente un volume utile complessivo pari a mc 11,89 di cui vano fanghi mc 2,49
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto prelievo posto subito a valle dell'impianto di sedimentazione
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio



## **PRESCRIZIONI PER TUTTI GLI SCARICHI:**

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “Parte Terza”;
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo degli scarichi per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “parte Terza”. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it));**
3. I pozzetti d'ispezione terminali, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
5. I pozzetti di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. I sistemi di trattamento dovranno comunque garantire che gli scarichi rientrino nei limiti previsti dalla tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza;
8. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

## RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

### PREMESSE

**Vista** la domanda presentata dalla ditta **ESCAVAZIONI ZANOTTI S.n.c. di Zanotti Werther & C.** in data 30.12.2015 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio relativa all'impianto sito in Cesena, Via San Giorgio n. 975, acquisita al PGFC 316 del 12.01.2016, e sue successive integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5);

**Dato atto** che con la domanda in oggetto la ditta **ESCAVAZIONI ZANOTTI S.n.c. di Zanotti Werther & C.** chiede il rinnovo dell'iscrizione n. 460 del 16.03.2011, prot. prov.le n. 29351/11, comprensivo dell'aumento dei quantitativi di rifiuti annualmente gestiti;

**Dato atto** che l'impianto in oggetto è stato preliminarmente assoggettato a procedura di verifica (screening) conclusasi con D.P.P. n. 92-34782 del 10.04.2015, con cui il progetto è stato escluso, in considerazione dei limitati impatti attesi, da ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle prescrizioni in esso riportate;

**Vista** la nota del 03.02.2016, prot. prov.le n. 4318/16, con cui la Provincia di Forlì-Cesena ha chiesto al Comune di Cesena di esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti;

**Evidenziato** che nella seduta della Conferenza di Servizi del 13.05.2016 il rappresentante dell'Azienda USL ha comunicato che ai sensi dell'art. 216 del TULLSS l'attività della ditta è classificabile come industria insalubre Classe I lettera B n. 83 e che la Conferenza ha aggiornato i propri lavori in attesa del ricevimento del parere da parte del Comune di Cesena;

**Visto** il parere di conformità urbanistica ed edilizia del Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio, acquisito al PGFC n. 7380 del 17.05.2016, le cui conclusioni sono di seguito riportate:

*“... Visto quanto sopra esposto, l'avvio dell'attività in oggetto, in base alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti risulta **ammissibile a condizione che non corrisponda con l'insediamento di industria insalubre di 1° classe ai sensi del R.D. 1265 del 27/7/1934.** Si ribadisce comunque che come specificato nel parere PGN 20918 del 12/03/2015, al fine dell'insediamento dell'attività deve essere perfezionato il permesso di costruire in sanatoria di cui all'istanza 2/PRAT/2016 (i cui termini sono sospesi per richiesta integrazioni) e deve essere presentata richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15 del 30/07/2013 completa della documentazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 23 stesso.”.*

**Dato atto** che nella seduta del 25.05.2016, tenuto conto del sopraccitato parere espresso dal Comune di Cesena, della classificazione come industria insalubre di I Classe confermata dall'Azienda USL, dell'istruttoria effettuata nonché del fatto che non risulta perfezionata la pratica di sanatoria edilizia, la Conferenza dei Servizi ha evidenziato che presso l'impianto in esame non risulta accettabile lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti mediante operazione R5 ma eventualmente l'operazione di messa in riserva R13 (fatto salvo il perfezionamento della sanatoria).

**Dato atto** pertanto che con nota del 31.05.2016, PGFC n. 8344/16, la scrivente Agenzia ha chiesto al SUAP del Comune di Cesena, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di procedere nei confronti della ditta, con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i. evidenziati nella seduta della Conferenza del 25.05.2016, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti;

**Dato atto** che il SUAP del Comune di Cesena in data 10.06.2016 ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i. con nota del 09.06.2016, acquisita al PGFC n. 8652 del 10.06.2016;

**Considerato** che, con documentazione presentata al SUAP del Comune di Cesena in data 17.06.2016, acquisita al PGFC n. 9223 del 21.06.2016, la ditta in oggetto ha trasmesso le proprie osservazioni rinunciando in particolare all'effettuazione dell'operazione di recupero rifiuti R5;

**Vista** la nota del 21.09.2016, acquisita al PGFC n. 13966 del 22.09.2016, con cui il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue:

*“Con riferimento al procedimento in oggetto;*

*Richiamato precedente parere PGN 52358 del 17-05-2016 dell'ufficio scrivente;*

*Considerato che in data 20-09-2016 con PGN 94310 e PGN 94304 sono pervenute alcune integrazioni documentali alla istanza di permesso di costruire in sanatoria n. 2/PRAT/2016, del 7/1/2016 PGN 1335, relativa a: “Realizzazione di piazzale deposito mezzi, deposito macerie, lavaggio mezzi e pesa autocarri”;*

*Verificato che nelle integrazioni documentali del 20-9-2016 viene specificato che: “in data 31/12/2015 la ditta Escavazioni Zanotti ha cessato l'attività di recupero (R5)” e che nel lay-out delle lavorazioni effettuate nell'area, viene data indicazione di zone destinate alla sola messa in riserva (R13) dei rifiuti provenienti da demolizioni, mentre non vi è nessuna lavorazione relativa al trattamento (recupero – R5) degli stessi;*

*Considerato che nella stessa integrazione viene specificato che per gli interventi necessari alla conformazione alle normative urbanistiche-edilizie (mitigazione, fognature, recinzioni, ecc.) di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 49/USCIA/2016 con PGN 1330, verrà comunicata la fine dei lavori in data odierna, essendo completati;*

*Visto quanto sopra esposto si esprime il seguente parere di conformità: considerato che, con le modifiche apportate con le integrazioni pervenute in data 20-09-2016, si determina la esclusione delle lavorazioni relative al recupero dei rifiuti (R5), mentre si conferma la sola messa in riserva (R13), l'attività non risulta classificabile come industria insalubre di 1° classe, ma è necessaria conferma da parte dell'ente competente (AUSL). Verificata tale esclusione e vista anche l'avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla conformazione alle normative urbanistiche-edilizie di cui alla 49/USCIA/2016, ai sensi delle definizioni urbanistiche, l'attività è riconducibile alla destinazione d'uso attualmente autorizzato per l'area in oggetto (U4/1 delle Nda vigenti - artigianato produttivo), ed in particolare “attività artigianale di trasporto e movimento terra”, **in conformità con la previsione urbanistica del PRG vigente** (Art. 82bis Nda – Ambiti di recupero delle attività polifunzionali in zona rurale).*

*Si esprime pertanto parere tecnico favorevole a condizione che:*

*Venga confermato che l'attività non rientra tra le industrie insalubri di I° classe, dato lo svolgimento di operazioni di sola messa in riserva dei materiali provenienti dalle demolizioni.*

*Si precisa che per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria di cui all'istanza 2/PRAT/2016 (attualmente in fase istruttoria, verificata la completezza documentale dovuta alle integrazioni del 20-9-2016), dovrà comunque essere accertata la compatibilità ambientale dell'attività di che trattasi di cui all'AUA in oggetto, in materia di scarichi dei reflui, trattamento rifiuti, impatto acustico e emissioni in atmosfera, anche mediante parere favorevole della Conferenza dei Servizi. Successivamente, ai fini dell'insediamento dell'attività, dovrà essere presentata richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15 del 30/07/2013, completa della documentazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 23 stesso.”.*

**Evidenziato** che nella seduta della Conferenza di Servizi del 21.09.2016, il rappresentante dell'Azienda USL ha confermato che ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, la Ditta non è classificabile come industria insalubre di Classe I in considerazione del fatto che presso l'impianto verrà effettuata la sola attività di messa in riserva R13 e non verrà effettuata alcuna attività di frantumazione o macinazione;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, all'unanimità dei presenti, nella seduta del 21.09.2016 ha espresso

pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni, fatta salva l'acquisizione della revisione della planimetria dell'impianto recante la rappresentazione completa e dettagliata dello schema fognario e la positiva valutazione da parte dei soggetti preposti;

**Dato atto** che la Conferenza di Servizi nella medesima seduta ha precisato altresì che l'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale decorrerà a seguito della presentazione della richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15 del 30/07/2013, completa della documentazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 23 stesso.

**Vista** la documentazione acquisita al PGFC n. 14967 del 12.10.2016, presentata dalla ditta a seguito delle risultanze della suddetta seduta della Conferenza di Servizi del 21.09.2016;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Preso atto** dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

**Constatato**, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

**Fatto salvo** quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento alla procedura di verifica (screening) conclusasi con D.P.P. n. 92-34782 del 10.04.2016;

## **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Elaborato grafico allegato alla documentazione acquisita al PGFC n. 14967 del 12.10.2016, denominato Tav. I01 "Planimetria stato finale", scala 1:200, a firma del geom. G. Amadori

## **PRESCRIZIONI:**

- 1) La ditta **ESCAVAZIONI ZANOTTI S.n.c. di Zanotti Werther & C.**, con sede legale in Comune di Cesena (FC) – Via San Giorgio n. 975, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena (FC) – Via San Giorgio n. 975**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

<b>Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1</b>	<b>Codici CER</b>	<b>Operazioni di recupero</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (t)</b>	<b>Stoccaggio annuo (t)</b>	<b>Recupero annuo (t)</b>
<b>7.1</b> - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301	R13	2.446	29.359	---
<b>7.6</b> - Conglomerato bituminoso	170302	R13	34	136	---
<b>3.1</b> - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	170405	R13	21	250	---
<b>3.2</b> - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407	R13	5	5	---
<b>9.1</b> - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	170201	R13	21	250	---

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1

del D.M. 21/07/98 n. 350.

- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06. e s.m.i..
- 5) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 6) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa e i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**